



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA DI ENNA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO ALLE PERSONE FISICHE**

**Approvato con delibera Consiglio Comunale
n. 24 del 29.03.2017**

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 11 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148

ART. 2
DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento.

ART. 3
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura stabilita dalla legge.

L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nelle seguenti misure:

Fino a € 15.000,00	0,69%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,73%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,75%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,78%
Oltre € 75.000,00	0,80%

3. Le stesse aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi, a quello di adozione del presente regolamento, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 4
SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale è dovuta al Comune di Assoro dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3, comma 2, al reddito complessivo calcolato ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

ART. 6 ESENZIONI

L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo complessivo del reddito, come determinato in base all'art. 5 del presente regolamento, non supera l'importo di **€ 10.000,00**.

Se il reddito, come determinato in base al predetto art. 5, supera tale soglia l'addizionale comunale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo dello stesso.

ART.7 SOGGETTI RESPONSABILI

Responsabile del procedimento di applicazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2017.

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

del 27.03.2017

Per ricevuto

dell'IRPEF. Le alcune risposte alle proposte di deliberare o risultano essere troppo onerose per il mondo comune, che ripeto, non so dove lei si dimetta né in premissa. ha parole carse comuni, nonostante i mancati trasferimenti e accreditamenti di somme nei tempi dovuti, riesce a far fronte al pagamento degli stipendi, dei contributi, anche pagando ai precari, senza mai ricorrere all'autorizzazione di Tesoreria, tranne in casi eccezionali.

Le risorse necessarie per abbassare le aliquote
non possono reperire in vari modi. Ad. es.:

- 1) Non è vero che per l'esercizio finanziario scorso, sulle spese correnti abbiamo avuto una diminuzione di 250 mila euro della Regione, come affermato dall'Assessore al Bilancio. Infatti rispetto al 2016, nel 2017 avevamo un finanziamento di 120 mila euro sulle spese correnti. Non li abbiamo avuti nel 2016 per fattori di stabilità del Bilancio Regionale ma li avevamo nel 2017.
- 2) Le spese per il comando di un D3 che non si è ottenuto e che ammonta a circa 70 mila euro annui.
- 3) Tariffe occupazione suolo pubblico. Le cifre del 2014 sono errate. Non solo, ma ancora si aspetta la riscossione per l'occupazione del suolo pubblico anno 2014, non pagato e non autorizzato, con le dovute sanzioni secondo legge.

ffg

5) Vanno ancora riscosse le spese per i locali adibiti e non, di proprietà del Comune.

6) Si potrebbe applicare il regolamento sul trasporto studenti pendolari; modificando le aliquote e facendo pagare un piccolo contributo come in tutti gli altri comuni, si potrebbero recuperare somme abbastanza rilevanti. Ovviamente ciò non vale per chi ha un basso reddito.

7) Nell'ultimo consuntivo approvato nel 2015, l'avanzo di amministrazione è stato di euro 27.3.596,84 complessivo di cui euro 129.935,88 utilizzabili per spese correnti e investimenti.

Schema proposte modifiche

fino a 15 mila euro 0,1

oltre a 15 fino a 28 mila euro 0,3

oltre 28 fino a 55 mila euro 0,4

oltre 55 fino a 75 mila euro 0,5

oltre 75 mila 0,8

Consiglio Comunale

Capogruppo PSI

Dott. ssa Franca Giuse

COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO:

Parere su proposta di emendamento N. 2– Fatto tenere al Protocollo n°2247 del 27.03.2017– Presentato dal Capo Gruppo PSI, in relazione alla proposta di delibera n. 09 del 03.03.2017.

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole, trattandosi di atto di indirizzo e programmazione politico – amministrativo ed in assenza di approvazione dello schema di bilancio di previsione anno 2017.

Assoro Il 28.03.2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Filippo Ensabella

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole, trattandosi di atto di indirizzo e programmazione politico – amministrativo ed in assenza di approvazione dello schema di bilancio di previsione anno 2017.

Assoro Il 28.03.2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Filippo Ensabella

Prot. n. 1656
del 03/03/17

COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017

Ricevuta in data 24/2/2017 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:
CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione di consiglio comunale.

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale:

- a) Al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- b) Al comma 1-bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto della attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori".

Visti l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 e l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che dispone "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

- che le delibere riguardanti la determinazione, e quindi anche le conferme, delle tariffe e/o aliquote dei tributi comunali vengano approvate, o almeno ratificate, dal Consiglio Comunale

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

Parere preventivo favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in discussione, secondo quanto in essa contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Leonforte, 27 febbraio 2017

L'ORGANO DI REVISIONE
(Calogero Smario)

